



*Allegato alle deliberazioni
Consiglio C. L.
nr. 13 del 27.6.2007*

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Autonoleggio con conducente fino a 9 posti)



INDICE

TITOLO I – Il Servizio di Noleggio autovetture con conducente

Articolo 1 – Disciplina del servizio

Articolo 2 – Definizione del servizio

Articolo 3 – Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 – Cumulo dei titoli

Articolo 5 – Condizioni giuridiche di esercizio

Articolo 6 – Servizio sussidiari ed integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

TITOLO II – Rilascio delle autorizzazioni e condizioni di esercizio

Articolo 8 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio.

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 13 - Presentazione delle domande

Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 15 - Titoli oggetto di valutazione e titoli preferenziali

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 17 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 18 - Inizio del servizio

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 20 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Articolo 21 - -- Collaborazione familiare

Articolo 22 - Obblighi del conducente

Articolo 23 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

Articolo 24 - Divieti per i conducenti

Articolo 25 - Responsabilità dei titolari

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 27 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 28 - Sostituzione dei veicoli

Articolo 29 - Controllo dei veicoli

Articolo 30 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 32 - Tariffe

Articolo 33 - Ferie, assenze ed interruzioni dell'attività

Articolo 34 - Reclami ed esposti

TITOLO III – Illeciti e sanzioni

Articolo 35 - Vigilanza

Articolo 36 – Sanzioni

Articolo 37– Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 38 - Procedimento disciplinare

Articolo 39 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 40 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 41 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 42 Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 43 Norma di rinvio

Articolo 44 Entrata in vigore del regolamento



TITOLO I – Il Servizio di Noleggio autovetture con conducente

Articolo 1 – Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente e autovettura di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, in seguito denominato N.C.C.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
 - d) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
 - e) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - f) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 D. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - g) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) D.P.R. 16.12.1992 n. 49 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - i) D.M. Trasporti 15.12.1992 D. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - j) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - k) L.R. 3 aprile 1995, n.14 "modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - l) D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
3. Il servizio di noleggio con conducente non è soggetto all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..
4. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. L' autoservizio pubblico non di linea è costituito dal servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
3. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 4.

4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di taxi o loro organismi.



Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le autorizzazioni sono registrate in apposito schedario attribuendo ad ognuna di essa un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.AA.;
 - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato
 - c. copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.

6. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 4, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione o loro organismi associativi ne presentino istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto verso qualunque destinazione.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata

TITOLO II – Rilascio delle autorizzazioni e condizioni di esercizio

Articolo 8 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio.

1. Il numero delle autorizzazioni degli autoveicoli da adibire al servizio di N.C.C., riferito alle autovetture per noleggio con conducente fino a 9 posti, è stabilito dal Consiglio Comunale.
2. Le autovetture da immettere in servizio devono essere conformi alla normativa vigente. In particolare le autovetture devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotate di quattro sportelli, essere dotate di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati dal Ministero dei Trasporti, come disposto dall'art. 12 comma 7 della Legge n. 21/92.

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini italiani, ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio; negli ultimi due casi l'interessato dovrà dimostrare di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) Avere un'età non superiore a 55 anni;
 - c) Essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge 15 gennaio 1992, n. 21;



- d) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ;
 - e) Essere esente dagli impedimenti soggettivi indicati al successivo art. 10;
 - f) Essere proprietario o avere la disponibilità il leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di N.C.C.. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - g) Non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di N.C.C. previsto dall'art. 8 Legge n. 21/92;
 - h) Non essere stato titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. trasferita ad altro soggetto ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992;
 - i) Non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
 3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio
 4. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità nel territorio Comunale di una rimessa. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo all'osservanza della normativa urbanistico - edilizia, delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e di quant'altro prescritto dalla normativa vigente a riguardo.
 5. In ogni caso il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile dell'Area Attività Produttive, può procedere ad accertamenti d'ufficio, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi •

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione di NCC:
 - a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione o l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. l'essere incorso il provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altro Comuni nel territorio Nazionale;
 - e. l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
2. Il verificarsi delle fattispecie di cui al comma precedente, successivamente al rilascio del titolo all'esercizio composta la decadenza dello stesso.

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli.

7

2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il relativo bando, che deve essere indetto entro 150 giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, oltre che all' Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Puglia.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda si procede approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria ha validità di due anni dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.



Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 13, a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzione degli errori materiali;
 - e) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

Articolo 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata, e trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico a mezzo raccomandata A/R.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - il cognome e nome
 - il luogo e data di nascita
 - la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - la cittadinanza
 - il codice fiscale
 - il titolo di studio
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformità alle norme sul bollo:

- a) copia della patente di guida
- b) copia del certificato di abilitazione professionale
- c) copia certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento



Articolo 14 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso e l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune costituisce un'apposita Commissione.
2. La commissione è di regola composta dal Responsabile dell'Area Attività Produttive, con funzioni di presidente, dal Comandante della Polizia Municipale e da un esperto del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C. La commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione è convocata dal Presidente per la valutazione delle domande e per la fissazione della data dell'eventuale esame.
4. La data fissata per la valutazione delle domande presentate, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati almeno venti giorni prima della data suddetta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, ovvero con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
5. La Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei e la trasmette al responsabile del procedimento per la successiva approvazione.

Articolo 15 - Titoli oggetto di valutazione e titoli preferenziali

1. Ai fini della formulazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli, ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Diploma di licenza media inferiore punti: 1 (uno)
 - b) Diploma di qualifica: punti 2 (due);
 - c) Diploma licenza media superiore: punti 3 (tre);
 - d) Laurea: punti 4 (quattro)
 - e) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.21/1992 e all'art.6 della Legge Regionale n. 14/1995, risultante da idonea documentazione, punti 0,5 per ogni sei mesi di anzianità di iscrizione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti dai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce titolo di preferenza, nell'ordine:
 - a. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con handicap;

- b. essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce ulteriore titolo di preferenza la più giovane età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data di spedizione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 90 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
2. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'Immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
5. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata
6. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 17 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio

Articolo 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità oggettiva ad iniziare il servizio

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del vigente regolamento.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

- abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
 4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio
 5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio competente.
 6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a dare comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
 7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche previste dal presente regolamento
 8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Articolo 20 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 19, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
 - c) la volontà degli eredi minori espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio di noleggio con conducente, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino

al raggiungimento, da parte dell'erede minore, della maggiore età e comunque entro il diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale

- d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 1 (uno) anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al trasferimento. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare sono minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.



Articolo 21 – Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230/bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.
7. I titolari di autorizzazione non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dal presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione ivi indicata.

Articolo 22 – Obblighi del conducente

1. Il conducente dell'autovettura di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio
 - f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.
 - g) essere ordinato e curato nella persona
 - h) depositare all'Ufficio di polizia Municipale del comune, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - n) comunicare, all'ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 gg. ed eventuali notifiche delle prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 23 – Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 22, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
 - b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Articolo 24 – Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;

- f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 6)
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) esercitare altra attività lavorativa;
- n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
- o) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.

Articolo 25 – Responsabilità dei titolari

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le precisazioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 27 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 26, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:
 - a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura recante la dicitura "N.C.C.", lo stesso del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
 - b) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile

Articolo 28 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 26 -27 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 29 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 41.

Articolo 30 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza e presso gli ambiti ferroviari.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della Legge 15.1.1992 n.21

Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 32 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro limiti minimi e massimi stabiliti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente.

Articolo 33 - Ferie, assenze ed interruzioni dell'attività

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie
3. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente Ufficio della Polizia Municipale.

Articolo 34 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare per iscritto reclami od esposti al Dirigente responsabile

TITOLO III - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art 12 del Codice della Strada.
2. La commissione comunale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/1995, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio od in seguito e reclami degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Articolo 36 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267, articolo 7/bis;
 - b) Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione, causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 37 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, e fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare delle fattispecie di seguito elencate è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con possibilità di estinguere l'illecito secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/81:
- i) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art. 22, comma 1, letto d);
 - ii) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 22, comma 1, letto f);
 - iii) non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico - nel recarsi al luogo indicato (art.22, comma 1 lett.i);
 - iv) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della evidenza infortunistica ed assicurativa (art. 22, comma 1, lett. o);
 - v) esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente o collaboratore familiare o sostituto, iscritto nell'apposito ruolo (art. 5 comma, 1);
 - vi) espletare il servizio sussidiario o integrativo di linea senza avere chiesto il nulla osta e senza avere stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale (art. 6, comma 1);
 - vii) non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione (art. 22, comma 1, letto c);
 - viii) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 22, comma 1, lett. k);
 - ix) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 22, comma 1, letto m);
 - x) non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (art. 23, comma 1, lett. b);
 - xi) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati (art. 24, comma 1, letto d);
 - xii) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione (art. 24 comma 1, letto l);
 - xiii) non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro e non osservare il riposo periodico;
 - xiv) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 1);

- xv) chiedere un compenso per il trasporto di carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
- xvi) iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale (art. 2, comma 2);
- xvii) stazionare con il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente fuori dalla rimessa (art. 2, comma 2);
- xviii) effettuare il servizio in modo continuativo e periodico (art. 2, comma 3);
- xix) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art.24, comma 1 lett.j);
- xx) esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti (art.24, comma 1, lett.k)
- xxi) esercitare altra attività lavorativa (art.24, comma 1, lett.m)
- xxii) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art.24, comma 1 lett.n.)

Articolo 38 -Procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:
 - a. all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - b. l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - c. l'ufficio competente esamina la documentazione e ascolta gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 39 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85. comma 4. del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza dare comunicazione al competente Ufficio Comunale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di

- due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento
2. Il dirigente responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito al competente ufficio.

Articolo 40 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente Responsabile, può procedere alla sospensione dal servizio.

Articolo 41 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio.
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art.39 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 42 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b. il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento;
 - d. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli credi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 20;
 - f. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g. esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h. avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli articoli 9 e 10 del presente regolamento
 - i. sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 43 - Norma di rinvio

1. Per motocarrozze e veicoli a trazione animale qualora se ne determinano le condizioni, si provvederà


- a. ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio del titolo autorizzatorio;
- b. alla integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Articolo 44 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

che il presente "Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea autonoleggio con conducente fino a 9 posti"

- 1) E' stato approvato con deliberazione consiglio comunale n. 13 del 27/4/2007
- 2) E' stato affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 10 maggio 2007 per 15 giorni consecutivi
- 3) Come disposto dall'art. 7, comma 3 del vigente Statuto Comunale è stato depositato presso l'ufficio segreteria generale dal 31 maggio 2007
- 4) E' entrato in vigore il 16 giugno 2007

S.Pietro V.co 18/06/2007

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
D.ssa Antonella Barletta



